



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Città Metropolitana di FIRENZE

REGOLAMENTO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa con le OO.SS.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del "Codice", nonché le modalità ed i criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota del 2% sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri non ribassabili, sull'importo dei lavori, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo suddiviso così come indicato dall'art. 113 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016.
3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP, previsti dalla legge.
4. Per i lavori l'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. La progettazione di Servizi, Lavori e Forniture deve rispettare le prescrizioni del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
7. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3 - lett. qq del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ovvero "prestazionale" (art. 3 - lett. Ggggg del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente regolamento disciplina, i criteri e le modalità di quantificazione, ripartizione e liquidazione del fondo incentivante per le attività di:

- programmazione della spesa per appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione, espletamento e controllo delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- esecuzione dei contratti pubblici;
- direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero certificazione di regolare esecuzione nonché collaudo statico nel
- caso di lavori o nel caso di servizi e forniture verifica di conformità.

Per ogni contratto di lavori, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico che, in qualità di incaricato formale dell'attività di verificatore e in possesso dei requisiti previsti dal Codice, assume la responsabilità dell'attività di verifica del progetto, firmando i relativi documenti;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dei lavori ed eventuali direttori operativi incaricati e ispettori di cantiere incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- il tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, o della certificazione di regolare esecuzione;
- i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione di opere o lavori pubblici, alla verifica preventiva della progettazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dei lavori alla loro contabilizzazione e al collaudo;
- il personale amministrativo della Centrale Unica di Committenza del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

Per ogni contratto relativo alla fornitura di beni o servizi, beneficiano dell'incentivazione:

- il responsabile del procedimento;
- il tecnico o i tecnici che in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione dell'esecuzione, firmando i relativi documenti ed elaborati;

- il tecnico incaricato delle operazioni di verifica di conformità o della certificazione di regolare esecuzione;
 - i collaboratori tecnici che redigono (su disposizione dei tecnici incaricati di cui ai punti precedenti) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della direzione dell'esecuzione o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, supporta il responsabile del procedimento, partecipa direttamente alla programmazione, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento, alla direzione dell'esecuzione alla contabilizzazione e al collaudo;
 - il personale amministrativo della Centrale Unica di Committenza e del comune incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.
2. Qualora tra i dipendenti in servizio del Comune di Capraia e Limite non siano presenti le professionalità tecniche necessarie, il Responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti; in tal caso i compensi incentivanti connessi alle prestazioni rese ai sensi del presente regolamento a favore del Comune di Capraia e Limite dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Art. 4

Costituzione del gruppo di lavoro

Il responsabile del Servizio, con riferimento a ogni singolo intervento o commessa, determina, con proprio provvedimento, l'affidamento delle attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e garantendo una opportuna rotazione del personale.

Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, esperti in materie giuridiche e/o amministrative, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

Il provvedimento, che individua i componenti del gruppo di lavoro, deve essere adottato di prassi al momento della determina a contrattare e può essere perfezionato fino al momento della redazione del collaudo.

Tale provvedimento deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura e il relativo programma di finanziamento;
- l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera o lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo determinato ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- le aliquote da destinare al gruppo di lavoro.

La liquidazione dell'incentivo avviene con le modalità descritte dal successivo art.23 del presente regolamento.

In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

I dipendenti nel provvedimento, ai quali deve essere trasmessa copia dello stesso, assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001. Il Responsabile del servizio è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate condizioni.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Qualora una o più delle funzioni previste nei prospetti di cui agli articoli 10 e 13 del presente regolamento non venga eseguita dal dipendente individuato nell'apposito provvedimento, e nella nomina del gruppo di lavoro non sia indicato come procedere all'affidamento di tali funzioni, la relativa ripartizione sarà uniformemente redistribuita su tutte le altre voci del prospetto .

2. Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate al RUP saranno ridotti del 10% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte.
3. Qualora il direttore dei lavori, per l'assenza di figure professionali specifiche, si avvalga di direttori operativi esterni, la relativa quota spettante, definita in sede di assegnazione delle percentuali di ripartizione dell'incentivo, sarà ridotta in relazione all'incidenza delle attività svolte dal soggetto esterno, valutate di volta in volta dal Responsabile del Servizio.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui al presente regolamento.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo incentivante:
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00;
 - i contratti di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 €
 - i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs n. 50/2016 ai sensi degli artt. 17 e 17bis del medesimo Decreto;

Art. 7

Centrali di committenza

1. Nel caso in cui il Comune di Capraia e Limite si avvalga di una Centrale Unica di Committenza per l'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, alla stessa è attribuito un incentivo in misura pari a quanto previsto per la relativa attività nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 13 del presente regolamento, e comunque sulla base della convenzione stipulata con gli enti aderenti alla stessa.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale e deve essere riferita alle attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice. La Centrale Unica di Committenza con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 comma 3 del D.lgs n. 50/2016.
2. Per i lavori di importo inferiore ad euro 100.000, per i quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori, ai fini della destinazione e successiva attribuzione dell'incentivo è sufficiente l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante

1. Per i lavori pubblici la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo lavori	% da destinare al fondo
Fino a € 1.500.000,00	2,00%
> 1.500.000,00 e < soglia comunitaria	1,80%
Oltre la soglia comunitaria	1,60%

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante.
- Nell'ipotesi in cui vengano individuati più collaboratori deve essere predeterminata la percentuale spettante a ciascuno di essi nel rispetto della percentuale massima spettante alla voce collaboratori.
- In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività

LAVORI					
FUNZIONI	RIPARTIZIONE				
programmazione della spesa	5%			collaboratori** **	50%
valutazione preventiva dei progetti (NO VERIFICA O VALIDAZIONE)	10%	definitivo	35%	collaboratori** **	50%
		esecutivo	65%	collaboratori** **	50%
predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%			Collaboratori tecnici ****	20%
				Collaboratori amministrativi ****	10%
responsabile unico del procedimento	45%			supporto****	20%
direzione dei lavori*	20%			Collaboratori e/o direttori operativi****	20%
collaudo tecnico amministrativo**	5%			collaboratori** **	20%

collaudo statico***	10%			collaboratori** **	20%
TOTALE	100%				

* se non previsto confluisce nel RUP

**se non previsto confluisce nella direzione lavori

***se non previsto confluisce nella direzione lavori

****se non previsto la quota viene riassegnata al personale incaricato della funzione

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi oltre che la nomina del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 12

Graduazione del fondo incentivante

1. Per i servizi e le forniture la percentuale massima da destinarsi al fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 è la seguente:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € 500.000,00	2,00%
> 500.000,00 e < 999.000,00	1,80%
Oltre € 1.000.000,00	1,60%

2. Ai fini della corresponsione dell'incentivo è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alla responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Nell'ipotesi in cui vengano individuati più collaboratori deve essere predeterminata la percentuale spettante a ciascuno di essi nel rispetto della percentuale massima spettante alla voce collaboratori.
3. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

SERVIZI e FORNITURE					
FUNZIONI	RIPARTIZIONE				
programmazione della spesa	5%			collaboratori** *	50%
predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%			Collaboratori tecnici ***	20%
				Collaboratori amministrativi ***	10%
responsabile unico del procedimento	50%			supporto***	30%
direzione dell'esecuzione del contratto*	35%			collaboratori** *	40%
verifica di conformità**	5%			collaboratori** *	20%
TOTALE	100%				

* se non previsto confluisce nel RUP

** se non previsto confluisce nella direzione dell'esecuzione del contratto

***se non previsto la quota viene riassegnata al personale incaricato della funzione

CAPO IV

Norme comuni

Art. 14

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 15

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

Art. 16

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106 e 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo e dei tempi di esecuzione non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Non costituiscono in alcun caso motivo di decurtazione dell'incentivo ritardi imputabili esclusivamente all'esecutore, soggetti a penale per ritardo.
5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	ritardi fino al 20% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;	Nessuna riduzione
	Dal 20% al 50% compreso del tempo contrattuale	10,00%
	Dal 30% al 50% compreso del tempo contrattuale	30,00%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50,00%
Costi di realizzazione	Fino al 20% compreso dell'importo contrattuale	Nessuna riduzione
	Dal 20% al 40% compreso dell'importo contrattuale	20,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50,00%

Le riduzioni di cui ai commi precedenti possono essere disapplicate, su richiesta del R.U.P. e del Dirigente preposto, mediante esaustiva relazione, solo con provvedimento motivato del responsabile di settore, in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile all'attività del personale; sono in ogni caso disapplicate le riduzioni di cui al comma 1, qualora il ritardo sia relativo a una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva.

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1 e 3, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 1 o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti.

Nei casi contemplati dal presente articolo, l'Ente ha il diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto in modo indebito.

7. Le quote di incentivo non riconosciute al personale interno a seguito dell'applicazione delle suddette riduzioni, incrementano il fondo di cui all'art. 113 del Codice.

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario che il Responsabile di Settore competente accerti positivamente l'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni incentivabili affidate siano state svolte senza errori, incremento di costi e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
2. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote nelle tabelle di cui agli artt. 10 e 13. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco, al Segretario ed al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 18

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo si sommano le relative percentuali.

Art. 19

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi ecc.), compete al Responsabile del servizio competente, in accordo con la figura principale, attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento o dal Responsabile del servizio.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio competente, su proposta del RUP, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte agli uffici del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Ove la figura di RUP e di Responsabile del servizio coincidano il provvedimento di liquidazione deve preventivamente essere trasmesso al Segretario comunale affinché apponga il proprio visto senza il quale l'atto di cui trattasi non acquista efficacia.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura per colpa non imputabile ai soggetti che hanno posto in essere le relative attività incentivabili.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene di norma entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque con riferimento alle attività svolte di competenza dell'anno finanziario.
5. Le attività svolte oltre l'anno di competenza finanziaria (es. Direzione lavori, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione) saranno liquidate successivamente alla approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile del servizio predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente:
 - tipo di attività svolta;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

Art. 22

Conclusione singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - per la programmazione della spesa per investimenti: al momento della adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto per la quota parte della singola opera o fornitura/servizio oggetto di programmazione;
 - per la verifica dei progetti, con l'invio della relazione finale di verifica;
 - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

- per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 23

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.